



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giovanni Marchitelli"

Via Roma 22/bis - 66047 - Villa Santa Maria (CH)

C.F. 81001840693 - Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561

CHRH01000N@istruzione.it - CHRH01000N@pec.istruzione.it www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it

Villa Santa Maria, 29/10/2024

I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli"
Prot. 0017962 del 29/10/2024
VII (Uscita)

Agli Alunni
Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale Educativo
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 109

OGGETTO: Divieto di fumo nelle scuole

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che in base alla L. 15/03 relativa al divieto di fumo nei locali scolastici

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Si fa inoltre presente che, in base all'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e alla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 27,50 € a 275,00 €, e che tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

In base al D.L. 104/13, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e all'uso della sigaretta elettronica.

Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, quindi, si ricorda che

È VIETATO:

- **fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutte le sedi dell'Istituto;**
- **utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutte le sedi dell'Istituto.**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il Referente Salute e Benessere, prof.ssa Di Domenica Maria, vigilerà sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, e sull'osservanza del divieto.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Referente Salute e Benessere, prof.ssa Di Domenica Maria, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Inoltre, si ricorda che, secondo quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti, la turnazione dei docenti che supporterà il Referente Salute e Benessere nella vigilanza durante gli intervalli verrà inviata a mezzo mail entro la prima settimana del mese di novembre.

Si invitano, infine, i docenti, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, a promuovere occasioni di studio, di riflessione e di approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo a tutela della salute.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara BERNARDONE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate)